

INFORMATIVA SULLE RETI DI IMPRESE

Base legislativa

Agevolazioni fiscali per contratto di rete
legge 122 del 30 luglio 2010 di conversione del D.l. N°78

Art. 42

Reti di imprese

1. ((Soppresso))

2. Alle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese riconosciute ai sensi ((dei commi successivi)) competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l'A.B.I. nei termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

((2-bis. Il comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' sostituito dal seguente:

«4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve indicare:

a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;

b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;

c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Al fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile;

d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;

e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l'organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali,

partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;

f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo».

2-ter. Il comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è sostituito dal seguente:

«4-quater. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari».

2-quater. Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, una quota degli utili dell'esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto di rete. L'asseverazione è rilasciata previo riscontro della sussistenza nel caso specifico degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto.

L'Agenzia delle entrate, avvalendosi dei poteri di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può, comunque, superare il limite di euro 1.000.000. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.

2-quinquies. L'agevolazione di cui al comma 2-quater può essere fruita, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2011 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare; per il periodo di imposta successivo 88 l'acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 2-quater. All'onere derivante dal presente comma si provvede quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2011 mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 32, quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2011 e a 14 milioni di euro per l'anno 2013 mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti, e quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2-sexies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 2-quater, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto dal comma 2-quinquies.

2-septies. L'agevolazione di cui al comma 2-quater e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.))

Sole 24 ore on line
Norme applicative per i contratti di rete
15 APRILE 2011

Contratti di rete senza click day

di Marco Mobili e Amedeo Sacrestano

"Dal 2 al 23 maggio scatta il primo appuntamento con le agevolazioni fiscali per i contratti di rete. E senza click day. Ogni singolo imprenditore che aderisce a una rete di imprese potrà accedere all'incentivo fiscale (riducendo il proprio reddito da tassare fino a un massimo di un milione di euro), inviando al centro operativo di Pescara la comunicazione dei dati necessari alla fruizione del beneficio. Sarà poi l'amministrazione finanziaria a determinare - in misura proporzionale e in funzione delle risorse disponibili - l'ammontare del bonus assegnato.

Il modello di comunicazione (mod. Reti) per accedere al bonus è stato approvato ieri dal direttore dell'agenzia delle Entrate ed è accompagnato dagli altri due modelli (licenziati con altrettanti provvedimenti) di comunicazioni legate all'agevolazione (in particolare, ai dati dei programmi asseverati e alle informazioni sui soggetti che pongono in essere questa certificazione preventiva). A chiudere il cerchio delle istruzioni operative per far decollare l'agevolazione c'è la circolare n. 15/E.

A disposizione delle imprese che aderiscono ai contratti di rete (oggi ne sono stati attivati 41 e coinvolgono oltre 230 imprenditori, si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) ci sono a disposizione complessivamente 48 milioni di euro (20 per l'anno d'imposta 2011, 14 per il 2012 e altrettanti per il 2013). La comunicazione per ottenere l'agevolazione fiscale dovrà essere inviata, come detto, dal 2 al 23 maggio 2011, 2012 e 2013 in relazione ai tre periodi d'imposta in corso in cui saranno operativi i benefici. Per la trasmissione telematica del modello, l'Agenzia renderà disponibile - dal prossimo 20 aprile - il software «Agevolazionereti».

A guidare operatori e imprenditori interessati al bonus c'è anche la circolare n. 15/E. Ad esempio con la nota dell'amministrazione finanziaria viene definitivamente chiarito che l'ammissione ai programmi di rete è possibile anche per le imprese in contabilità semplificata, le quali dovranno poi, con un apposito prospetto, far risultare la destinazione a riserva dell'utile di esercizio e le «vicende della riserva», così come prevede l'articolo 2217 del Codice civile.

Di particolare rilievo anche i chiarimenti sulle voci che possono essere ritenute agevolabili. Ci sono i costi sostenuti per l'acquisto o l'utilizzo di beni e servizi, nonché per l'impiego del proprio personale. In altri termini, quando la legge fa riferimento a «investimenti previsti dal programma comune di rete», in questa categoria non devono

riassumersi solo costi pluriennali per impianti ma anche costi di gestione, quali, per l'appunto, quelli per servizi e personale. Tra questi - spiega ancora la circolare - anche quelli relativi a beni, servizi e personale «messi a disposizione da parte delle imprese aderenti al contratto di rete». Dunque, entrano a far parte degli investimenti anche i «costi figurativi relativi all'effettivo impiego di detti beni, servizi e personale per la realizzazione degli investimenti».

Precisazioni, queste, che danno corpo e spessore a un meccanismo di incentivazione fiscale - quello del comma 2-quater dell'articolo 42 del Dl 78/2010 - che sino a ieri poteva risultare evanescente. Oggi, invece, è lampante come - aderendo, nelle forme previste, a una rete di imprese e concorrendo a sviluppare il relativo programma d'investimento - si può ottenere un vantaggio (in termini reali) che può arrivare al massimo all'Ires o all'Irpef dell'accantonamento effettuato nelle 3 annualità di funzionamento dell'incentivo.

Come ricorda la circolare, infatti, l'agevolazione non opera sull'Irap. Dato che l'accantonamento massimo possibile per anno è di un milione di euro, il beneficio può arrivare fino a poco meno di 900mila euro per soggetto d'imposta aderente. La misura dell'utilità singolarmente ritraibile è data, però, più che dalla dimensione della "spesa" che si vorrà imputare alle finalità del «programma d'investimento di rete», alla percentuale di ripartizione effettiva dei 48 milioni di euro complessivamente disponibili sui tre anni”.

Come e quando inviare la comunicazione

Per ottenere il beneficio fiscale, nel periodo compreso tra il 2 maggio e il 23 maggio di ciascun anno, le imprese interessate devono presentare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate. La trasmissione deve essere effettuata telematicamente, direttamente o tramite un intermediario abilitato a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.), utilizzando il software "AGEVOLAZIONERETI", disponibile sul sito internet <http://www.agenziaentrate.gov.it>.

L’Agenzia delle Entrate comunicherà, con appositi provvedimenti, la percentuale massima del risparmio d’imposta spettante per ciascuna annualità.

Scheda informativa

E' stata prevista una specifica agevolazione fiscale per le imprese che stipulano un contratto di rete con il quale più imprenditori possono perseguire lo scopo di accrescere la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato (articolo 42, comma 2-quater, dl n. 78/2010).

Come usufruirne

L'agevolazione può essere fruita solo con il versamento del saldo delle imposte sui redditi (Irpef e Ires) dovute per il periodo d'imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti.

Gli acconti dell'Irpef e dell'Ires dovuti per il periodo d'imposta successivo devono essere calcolati, invece, considerando come imposta del periodo precedente quella che sarebbe risultata senza considerare l'agevolazione.

Comunicazione degli organismi abilitati a rilasciare l'asseverazione del programma di rete

Le Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale, presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (Cnel), devono comunicare, utilizzando [apposito modello alla comunicazione riservata - pdf](#) , gli organismi abilitati a rilasciare l'asseverazione del programma di rete.

La comunicazione deve essere presentata mediante spedizione a mezzo raccomandata o consegna diretta, all'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti - Ufficio Assistenza agli Intermediari - Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma. Sulla busta, deve essere apposta la dicitura: "Comunicazione asseverazione reti d'impresa".

La comunicazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata all'indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it indicando nell'oggetto "Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti - Comunicazione asseverazione reti d'impresa" e allegando il file in formato Pdf risultante dalla scansione del modello compilato e firmato.

Lo stesso modello va utilizzato per modificare i dati comunicati, o per comunicare nuovi organismi. Per eliminare uno o più organismi presenti in una comunicazione già inviata, la Confederazione invia una comunicazione in forma libera, con le stesse modalità previste per il modello di comunicazione approvato, contenente i propri dati identificativi e quelli dell'organismo o degli organismi da eliminare

Trasmissione dei dati relativi all'asseverazione del programma di rete

Il beneficio fiscale può essere fruito a condizione che il programma di rete sia preventivamente asseverato dagli organismi abilitati. Gli organismi che rilasciano l'asseverazione del programma devono trasmettere in via telematica, utilizzando le apposite specifiche tecniche, i dati relativi alle imprese beneficiarie dell'agevolazione interessate dal programma di rete asseverato e gli estremi del contratto di rete avente ad oggetto il medesimo programma. La trasmissione di questi dati deve essere effettuata entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello in cui l'avvenuta asseverazione è comunicata all'organo comune per l'esecuzione del contratto della rete o al rappresentante della rete risultante dalla stipula dello stesso contratto

Ricevute

Per accedere al servizio è necessario [registrarsi ai servizi telematici](#).

Le ricevute dei documenti trasmessi sono disponibili nella sezione "Ricevute". Per ogni documento inviato telematicamente e regolarmente acquisito dal sistema, viene predisposta una comunicazione di avvenuta presentazione. Se, invece, i dati trasmessi non sono corretti, il sistema produce una comunicazione di scarto. Gli utenti Fisconline possono visualizzare e stampare la comunicazione direttamente dal sito web. Gli utenti Entratel devono scaricare il file con le ricevute sul loro computer ed elaborarlo con l'applicazione Entratel.

Per gli interessati si allega alla presente informativa il protocollo n° 34839/2011 e n° 54949/2011 relativi alla comunicazione del possesso dei requisiti